

Rinnovo delle iscrizioni all'elenco dei commissari liquidatori entro il 15 settembre

Il venir meno dei requisiti comporta la sospensione dell'incarico conferito

/ **Francesco DIANA**

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), dando seguito al decreto direttoriale del [27 giugno 2024](#), ha pubblicato ieri l'[avviso](#) finalizzato al **rinnovo** dell'elenco professionisti che intendono ricoprire il ruolo di **commissario liquidatore** nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative, fiduciarie e di revisione, di commissario liquidatore ex [artt. 2545-terdecies](#) e [2545-septiesdecies](#) c.c., di commissario governativo ex [art. 2545-sexiesdecies](#) c.c. e, non ultimo, di liquidatore di enti cooperativi ai sensi dell'[art. 2545-octiesdecies](#) c.c.

All'elenco, già costituito con decreto direttoriale dello scorso [30 giugno 2023](#), possono iscriversi i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti.

La domanda di iscrizione ovvero di rinnovo deve essere presentata, esclusivamente, mediante il portale dedicato <https://commissariliquidatori.mise.gov.it> a partire dal **1° luglio 2024** e sino al **15 settembre 2024**.

Anche i professionisti già inseriti nell'elenco sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione con le medesime modalità.

L'iscrizione è riservata a dottori commercialisti ed esperti contabili, agli avvocati, ai consulenti del lavoro e ai revisori legali.

Potranno ugualmente procedere anche gli **esperti** in materia di lavoro e cooperazione e quei soggetti non iscritti ad albi professionali, che dimostrino adeguate capacità imprenditoriali acquisite nello svolgimento di attività di amministrazione, direzione e controllo in spa.

Oltre al requisito soggettivo è necessario che non sussistano talune condizioni: **dimissioni** e mancata accettazione di un precedente incarico senza giustificato motivo, revoca di un precedente incarico salvo che non sia imputabile ad una responsabilità diretta, esclusiva e personale del professionista incaricato, interdi-

zione, inabilitazione, anche temporanea, e applicazione di misure di protezione ovvero di prevenzione giudiziaria.

Rilevano, inoltre, eventuali condanne **penali** e l'assoggettamento a procedura concorsuale che, trattandosi di professionisti, dovrebbe estendersi anche alle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento.

Costituisce motivo di rigetto della domanda anche l'assenza ovvero il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'[art. 356](#) comma 2 del DLgs. 14/2019.

Inoltre, sempre quali principi comuni, sebbene non espressamente indicati, ma ricavabili dal richiamo contenuto nella direttiva ministeriale del [12 maggio 2023](#), dovrebbero trovare applicazione anche le **condizioni di incompatibilità** di cui all'[art. 358](#) comma 2 del DLgs. 14/2019.

La domanda di iscrizione deve essere presentata, esclusivamente, mediante il portale dedicato e deve essere corredata dal curriculum vitae del professionista, in uno alla dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti.

In tal senso, potrebbe essere sufficiente una **dichiarazione** resa ai sensi degli [artt. 46](#) e [47](#) del DPR 445/2000.

A seguito dell'avvenuta iscrizione, l'interessato è tenuto a dare notizia di ogni variazione e aggiornamento in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, tempestivamente e comunque entro **5 giorni** dall'intervenuta modifica.

Ove vengano meno le condizioni richieste, accertato il momento in cui queste sono venute meno, si procederà con la sospensione dell'incarico attribuito proprio nel periodo di **"inconferibilità"**.

In ogni caso, l'iscrizione all'elenco non comporta l'insorgere di alcun diritto ovvero aspettativa ai fini del conferimento dell'incarico di commissario liquidatore.